

Codice A1906A

D.D. 22 novembre 2021, n. 452

L.r. 23/2016 Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001). Istanza da parte della società TELT S.a.s. di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione con modifica al recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO)



ATTO DD 452/A1906A/2021

DEL 22/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001). Istanza da parte della società TELT S.a.s. di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione con modifica al recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A con sede legale in Torino (TO) Via Pianezza 17.

Preso atto che:

la cava di sabbia e ghiaia in località C.na Goretta nel comune di Torrazza Piemonte (TO), risulta attualmente autorizzata a CO.GE.FA. S.p.A. con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico del SUAP di Torrazza Piemonte del 1 ottobre 2014 e scadenza al 1 ottobre 2024;

in data 23.7.2021 prot. 8483 la Società TELT Sas, con sede legale in Chambéry prov. ES (Francia), ha presentato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale istanza di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione con modifica al recupero morfologico ed ambientale della cava in oggetto, secondo l'iter procedurale di cui agli artt. 10,13,14,20 della l.r. 23/2016., per un periodo di anni 10;

la Delibera CIPE 19/2015 ha approvato il sito di riutilizzo definitivo per il conferimento delle terre e rocce da scavo, prodotte dal Tunnel di Base, ubicato in Comune di Torrazza Piemonte all'interno dell'area di cava gestita dalla società CO.GE.FA. S.p.A. e di proprietà della società FI.FA.;

l'area nella quale era previsto il riutilizzo delle terre, nel progetto definitivo istruito nel 2013, si trova nel settore sud ovest della cava, in affiancamento alla SP90. Dal punto di vista altimetrico, tale progettazione prevedeva che l'abbancamento raggiungesse, a partire dalle quote di fondo scavo dell'area estrattiva, la quota della viabilità per un'altezza di circa 10 m. Il Progetto Definitivo

autorizzato prevedeva che il trasporto dello smarino dall'area di carico, ubicata nella Piana di Susa, al sito di deposito definitivo avvenisse via treno, fino alla stazione di Torrazza Piemonte sulla linea storica Torino-Milano, per poi effettuare un cambio di locomotore, passando alla trazione diesel con cui i treni percorrono un raccordo ferroviario appositamente realizzato per poi entrare nell'area di riutilizzo definitivo, dov'era prevista la costruzione di un fascio di binari per lo scarico dei treni, realizzando:

- un fascio di binari di interconnessione con la linea ferroviaria, con funzione di fascio di manovra dei convogli ferroviari in entrata e uscita dall'area del sito di riutilizzo;
- un tronchino ferroviario di collegamento fra il suddetto fascio e l'area di deposito definitivo che necessitava di una galleria artificiale, nel suo tratto terminale, al fine di poter realizzare l'indispensabile sotto attraversamento della SP90.

la delibera CIPE 19/2015 prevedeva tra l'altro le seguenti prescrizioni:

- prescrizione n.12: di provvedere a fornire per i siti di deposito di Caprie e Torrazza documenti attestanti la reale disponibilità giuridica dei siti ad accettare le volumetrie previste dal progetto e l'assenza di elementi ostativi sui siti individuati per il conferimento dello smarino, nonché eventuali accordi e autorizzazioni previsti dalla norma vigente;
- prescrizione n.14: per il sito di Torrazza, risolvere la compatibilità tra l'attuale destinazione di PRGC del Comune di Torrazza e l'utilizzo per lo stoccaggio definitivo delle terre da scavo (...);
- prescrizione n. 96: dovrà essere inoltre chiarito se l'intervento progettato da LTF interferisca con aree già recuperate ambientalmente; fornita l'esatta planimetria delle aree interessate dalla deponia dello smarino; indicate le tempistiche previste per il conferimento e realizzazione del progetto e quali potrebbero essere le eventuali sovrapposizioni con l'attività ancora esistente della ditta CO.GE.FA. (impianti e eventuale prosecuzione attività di cava);

ai fini dell'ottemperanza delle prescrizioni n.12, 14 e 96 della Delibera CIPE 19/2015, TELT ha avviato dal 2015 con il Comune di Torrazza Piemonte un'interlocuzione che ha portato all'individuazione di una nuova soluzione progettuale, anche a seguito della formalizzazione, da parte della proprietà, in data 25/9/2018, dell'istanza di parere preventivo relativa allo sviluppo del lotto 2 del PIS (Piano Integrato di Sviluppo) contenente, tra l'altro, una proposta di modifica del perimetro di rimodellamento morfologico che garantisce nel contempo la realizzazione del progetto dell'opera e lo sviluppo urbanistico del sito;

il comune di Torrazza Piemonte, con la Delibera del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2019 n. 54 ha dato parere favorevole alla nuova soluzione progettuale;

contestualmente TELT in data 18.09.2019 ha richiesto alle Amministrazioni competenti (MITE ex Ministero dell'Ambiente - MATTM, MIC ex MIBACT e Regione Piemonte) un parere tecnico ex art.9 del DM 150/07 circa la corretta interpretazione delle prescrizioni n.12, 14 e 96 della Delibera 19/2015;

in data 22.11.2019, il MITE-Commissione Tecnica VIA-VAS ha espresso con parere n. 3201 la positiva valutazione circa la corretta interpretazione ed esecuzione del quadro prescrittivo suindicato;

in data 19.12.2019 il MIC ha espresso parere favorevole n. 38271 con prescrizioni;

in data 22.06.2020, TELT e la proprietà della cava nonché il gestore della cava ed il proprietario degli impianti, hanno formalizzato un accordo sostitutivo del provvedimento di occupazione temporanea previsto ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001 per la disponibilità delle aree interessate dal ripristino ambientale.

Visti:

la DGR Regione Piemonte n. 12-352 del 29 settembre 2014, dettava al proponente alcune prescrizioni tra cui: Prescrizione n. 24 “Per entrambe le cave prioritariamente dichiarati di aver verificato la reale disponibilità giuridica e l’assenza di elementi ostativi per il conferimento dello smarino. Si ricorda che le attività estrattive non oggetto di svincolo fideiussorio risultano ancora attive e pertanto in regime di legge regionale 69/1978 e che l’utilizzo di aree di cava per la realizzazione di infrastrutture strategiche soggette ad accordo Stato – Regioni, devono essere sottoposte a procedure di cui alla l.r. 30/99. In applicazione di quanto sopra, sia per il sito di Caprie sia per quello di Torrazza, deve essere prevista una progettazione di dettaglio che evidenzi la compatibilità delle coltivazioni e dei recuperi morfologici ed ambientali in corso, con le proposte di deponia previste nel progetto in oggetto”;

la DGR Regione Piemonte n. 17-6445 del 8 febbraio 2018, dettava al proponente alcune prescrizioni tra cui: “Prescrizione D) Attività Estrattive – Cave: ribadisce che, come già espresso nei precedenti pareri, si rimane in attesa dell’attivazione dell’iter procedurale previsto dalla l.r. 23/2016 artt. 10, 13 e 14 per l’autorizzazione dei singoli interventi di Caprie e Torrazza Piemonte, in variante ai rispettivi progetti autorizzati di recupero ambientale delle attività estrattive già in essere, con la trasmissione al settore regionale competente della relativa istanza e documentazione progettuale definitiva”;

la Delibera CIPE n. 39/2018 – tra le diverse Raccomandazioni alla n. 4 recitava: “Si ribadisce che, come già espresso nei precedenti pareri, si rimane in attesa dell’attivazione dell’iter procedurale previsto dalla legge regionale n. 23/2016 artt. 10, 13 e 14 per l’autorizzazione dei singoli interventi di Caprie e Torrazza Piemonte, in variante ai rispettivi progetti autorizzati di recupero ambientale delle attività estrattive già in essere, con la trasmissione al Settore regionale competente della relativa istanza e documentazione progettuale definitiva”.

Valutato che:

con nota prot. n.8820 del 30/07/2021 il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha comunicato l’avvio del procedimento a far data dal 23/07/2021 e convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

in data 30 agosto 2021 è stato espletato il sopralluogo congiunto al sito in località C.na Goretta del Comune di Torrazza Piemonte, verificando la congruità del progetto presentato con lo stato dei luoghi;

il giorno 31 agosto 2021 si è svolta la prima Conferenza di Servizi convocata ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000 svoltasi in modalità sincrona, a seguito della quale è emersa l’esigenza di acquisire ulteriore documentazione progettuale;

tale richiesta di documentazione integrativa è stata formalizzata al proponente con nota prot. 10474 del 20 settembre 2021;

in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi e a seguito della nota formale di cui al punto precedente la Società TELT Sas. ha consegnato le integrazioni con nota prot. 11746 del 19 ottobre 2021;

l’istruttoria è stata condotta ai sensi dell’art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;

l’istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all’art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo.

in data 11 novembre 2021 si è svolta la seconda Conferenza di Servizi decisoria con cui i partecipanti all’unanimità hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;

Considerato che:

da quanto sopra esposto l'approvazione dell'istanza di subingresso parziale con modifica nell'autorizzazione al recupero morfologico ambientale della cava in località C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A. ai sensi dell l.r. 23/2016 promossa dalla Società TELT S.a.s., avviene a seguito della:

- accertata congruità dei lavori di scavo eseguiti dall'attuale conduttore con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è compatibile con lo stato dei luoghi e con quanto realizzato dalla società esercente attuale;
- presentazione da parte del proponente di idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016, con sottoscrizione di un accordo, unitamente al gestore della cava, società COGEFA, e al proprietario degli impianti ivi installati, società TRAMA, per l'occupazione temporanea per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino – Lione in sostituzione dell'emissione del provvedimento di occupazione temporanea previsto dall'art. 49 del DPR 327/2001;

il progetto stesso:

- ottempera alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 12 – 352 del 29 settembre 2014, Prescrizione n. 24 e n. 17-6445 del 8 febbraio 2018 “Prescrizione D”;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste in una modifica dei lavori di recupero geomorfologico ambientale dell'area, secondo le prescrizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento e di quanto espressamente indicato negli atti progettuali;
- garantisce la restituzione del sito in linea con l'attuale destinazione urbanistica.

Considerato inoltre che:

i lavori di rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale in loc. C.na Goretta sono realizzati sui mappali del comune di Torrazza Piemonte di seguito riportati: foglio 27 p.p.c.c. n. 90 , 99, 98, 170, 100, 167, 101, 166, 133, 89, 102, 156, 129,103, 155, 364, 350, 151, 104, 150, 147, 144, 371, 105, 314, 315, 320, 95, 450, 327, 330, 106, 515, 325, 107, 326, 108, 115, 377, 114, 109, 328, 113, 112, 110, 329, 111, 127, 137, 135, 337, 276, 58, 60, 61, 51, 275, 64, 59, 77, 84, 86, 88, 89, 515, 87, 371, 115, 377;

E' necessario presentare una fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, pari a € 2.793.000,00 (duemilionesettecentonovantatremila/00), importo sostitutivo della fideiussione in essere, calcolata per la durata dei lavori di 120 mesi più tre anni a garanzia del controllo del recupero ambientale;

Ritenuto:

di accogliere l'istanza ex l.r. 23/2016 della società TELT Sas di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione con modifica al recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A. con sede legale in Torino (TO) Via Pianezza 17 per un periodo di anni 10, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla Società Società TELT Sas, con sede legale in Chambéry prov. ES (Francia), l'autorizzazione al sub-ingresso parziale con modifica nell'autorizzazione alla coltivazione al

recupero morfologico ambientale della cava in località Torrazza Piemonte C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A con sede legale in Torino (TO) Via Pianezza 17 per un termine di dieci anni a far data dal presente provvedimento;

- la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 2.793.000,00 (duemilionesettecentonovantatremila/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- il proponente è tenuto ad osservare le prescrizioni del presente atto autorizzativo;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. n.128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020;
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";
- gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di concedere l'autorizzazione, alla Società TELT Sas, ai sensi della l.r. 23/2016 di sub-ingresso parziale nell'autorizzazione con modifica al recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Goretta, nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A., sui mappali indicati al successivo punto 2 con durata dieci anni a far data del presente provvedimento;
2. i lavori di rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale siano realizzati sui mappali del comune di Torrazza Piemonte: foglio 27 p.p.c.c. n. 90 , 99, 98, 170, 100, 167, 101, 166, 133, 89, 102, 156, 129,103, 155, 364, 350, 151, 104, 150, 147, 144, 371, 105, 314, 315, 320, 95, 450, 327, 330, 106, 515, 325, 107, 326, 108, 115, 377, 114, 109, 328, 113, 112, 110, 329, 111, 127, 137, 135, 337, 276, 58, 60, 61, 51, 275, 64, 59, 77, 84, 86, 88, 89, 515, 87, 371, 115, 377;
3. la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 2.793.200,00 (duemilionesettecentonovantatremiadiuecento/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza. L'importo della fideiussione potrà essere ridotto in caso di svincolo di parte delle aree in cui sia stato terminato il recupero ambientale e decorsi i 36 mesi previsti per la manutenzione. Tale riduzione sarà accordata su richiesta della società e previo controllo, con semplice comunicazione;
4. fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate di cui alle delibere CIPE 19/2015 e 39/2018.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a

seguito delle risultanze del monitoraggio ambientale;
l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nell'allegato "A", facente parte integrante della determinazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
la presente determinazione sarà inviata oltre che alla ditta istante al Comune di Torrazza Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, per quanto di competenza;

avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

Allegato A
DISCIPLINARE TECNICO

Sub-ingresso parziale con modifica nell'autorizzazione al recupero morfologico ed ambientale della cava in località C.na Goretta nel territorio del comune di Torrazza Piemonte (TO) esercita da CO.GE.FA. S.p.A. con sede legale in Torino (TO) Via Pianezza 17 - Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001).

Esaminata la domanda in data 23.07.2021 prot. 8483 presentata dal legale rappresentante della Società TELT Sas, con sede legale in Chambéry prov. ES (Francia), secondo l'iter procedurale di cui agli artt. 10,13,14,20 l.r. 23/2016, e la relativa documentazione allegata, unitamente al parere favorevole, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di rimodellazione morfologica e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la fase di rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell'area devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. durante la movimentazione dei materiali - scarico dai vagoni ferroviari alla tramoggia - carico sul nastro e scarico su cumulo per mezzo di stacker, movimentazione sul piazzale finalizzati alla conformazione del rilevato come da progetto, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
7. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
8. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/06);

Prescrizioni generali:

1. i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato: il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'area di cava venga perimetrata con idonea recinzione; qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
2. la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
3. dovranno essere posizionati in numero non inferiore a 6 i capisaldi quotati per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione, qualora integrati dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
4. nessun lavoro di rimodellamento morfologico e recupero ambientale dell'area di cava dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali: Foglio n. 27 del Comune di Torrazza Piemonte (TO) particelle 276, 58, 90, 60, 61, 51. 275, 64, 59, 77, 84, 86, 88, 89, 515, 87, 371, 115, 377, 90, 99, 98, 170, 100, 167, 101, 166, 133, 89, 102, 156, 129, 103, 155, 364, 350, 151, 104, 150, 147, 144, 371, 105, 314, 315, 320, 95, 450, 327, 330, 106, 515, 325, 107, 326, 108, 115, 377, 114, 109, 328, 113, 112, 110, 329, 111, 127, 137, 135, 337;
9. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del d.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa, limitatamente allo scotico del terreno agrario esistente da ricollocare a termine intervento;
10. con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
11. Il piano di posa del materiale di riempimento deve avere una distanza dalla quota di minima soggiacenza della falda non inferiore a 2 metri;
12. Il titolare di autorizzazione alla recupero morfologico di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto ad effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
13. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

1. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
2. la quota massima del rilevato oggetto di rimodellamento morfologico comprensivo dello strato di terreno agrario non dovrà essere superiore a 193,90 m slm; il rilevato non dovrà superare l'altezza di m 11,10;
3. le pendenze delle scarpate del rilevato non devono essere superiori a 27° sessagesimali;
4. la sistemazione del materiale di ritombamento deve essere realizzata mantenendo un franco di 2 metri dalla falda all'interno del quale è consentito esclusivamente il ritombamento con terre e rocce da scavo (sottoprodotti) le cui caratteristiche chimiche

siano conformi ai limiti di cui al punto successivo. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;

5. il recupero morfologico dovrà avvenire esclusivamente con materiale che rispetti i dettami Piano di Utilizzo dei materiali di scavo (rif. PRV_C3B_0084_00-04-03_10-01 rev. H del 15/12/2017 parte integrante del Progetto di Variante di Cantierizzazione (PRV) approvato con Delibera CIPE 30-39 del 2018.) derivanti dai lavori di realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (NLTL) e che rispetti i valori di concentrazione limite accettabili di cui alla tabella 1 colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
6. la verifica alle CSC di riferimento del Sito/valori di fondo naturale dovrà avvenire secondo il protocollo di caratterizzazione ambientale in corso d'opera del materiale destinato agli interventi di riambientalizzazione, così come previsto dal Piano di Utilizzo Terre elaborato ai sensi del DM161/2012;
7. vengano verificate le caratteristiche fisiche dei materiali alloctoni da utilizzarsi per il ritombamento, in modo da poter consentire il successivo uso secondo la previsione urbanistica del sito. E' necessario ottenere, al termine delle operazioni di ritombamento, un suolo ed un sottosuolo con caratteristiche di permeabilità compatibili con l'intorno circostante e con l'uso finale dell'area. La compatibilità del coefficiente di permeabilità (espresso in m/s) è riferita al coefficiente di permeabilità verticale (K_v). Il valore di K_v del materiale abbancato è ritenuto compatibile se ricompreso in un intervallo di 2 ordini di grandezza dal valore caratterizzante i terreni naturali presenti in sito;
8. dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al Piano di Monitoraggio Ambientale – 2021 - Relazioni Descrittive Cantiere Operativo 10 della fasi Ante Operam, Corso d'Opera e Post Operam, per l'area tecnica di Torrazza Piemonte condiviso con gli enti di controllo;
9. le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto negli elaborati di progetto e comunque in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento diffuso e non dovranno creare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico locale e della rete irrigua esistente. Il piazzale derivante dalla conformazione morfologica del rilevato a quota 193,30 deve essere rispondente al progetto in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
10. in ogni caso, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e/o straordinarie, di tutta la rete interna di raccolta delle acque interna all'area autorizzata. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. il terreno vegetale derivante dallo scotico da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee; andrà altresì evitata qualsiasi miscelazione o sovrapposizione di eventuale materiale inerte con il terreno vegetale; la coltre di terreno vegetale, ove ancora presente, della potenza media di 0,35 metri sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo e sia rimessa a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
2. dovrà essere predisposto prima dell'inizio lavori e trasmesso al Settore Tecnico Regionale specifico piano di coltura e conservazione tenendo conto che le cure colturali post impianto dovranno essere estese per il triennio successivo al termine dei lavori di piantagione;
3. il piano di coltura dovrà dettagliare e scadenzare in specifico le operazioni necessarie al buon attecchimento e al mantenimento della vegetazione in particolare irrigazioni, controllo delle infestanti e sostituzione delle fallanze;

4. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con la scrupolosa osservanza del progetto presentato; alla fine di ogni singola fase (lotto) dovrà essere prodotta apposita documentazione al Settore Tecnico Regionale, a firma di tecnico abilitato del settore, che descriva l'avanzamento degli interventi di ripristino e la coerenza con il piano di coltura;
5. dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento della diffusione delle specie alloctone infestanti previste in progetto;
6. entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi; lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti; nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
7. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
8. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
9. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere, dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale;
10. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa sia fissato in Euro € 2.793.200,00 (duemilionesettecentonovantatremiladuecento/00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
11. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - o estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - o esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - o obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - o obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.